

Accordo premio di risultato 2021

CONTRATTAZIONE DECENTRATA
Verbale di accordo

Il giorno 1 del mese di dicembre dell'anno 2021 nella sede di Arte Genova, la Direzione Aziendale composta dall'Amministratore Unico f.f. e dal Dirigente della Struttura Tecnica

e

la delegazione trattante sindacale composta dai dipendenti eletti nella R.S.U. Aziendale

premessso

- che l'art. 71 del vigente CCNL Federcasa prevede che, al fine di incentivare la produttività del lavoro, sia istituito nelle aziende un premio di risultato;
- che detta norma prevede di suddividere l'ammontare massimo stabilito ripartendo lo stesso in relazione ai fattori di produttività e di redditività aziendale;
- che, per quanto fa riferimento alla produttività, sono assumibili a riferimento obiettivi aziendali, mentre per quanto concerne la redditività viene valutato l'andamento generale dell'azienda, verificandolo sulla base delle variazioni positive degli indici di bilancio;

accertato

- che occorre definire, per quanto concerne il premio di risultato da riconoscere per l'annualità 2021 le modalità di individuazione dell'ammontare di tale premio ed i criteri della relativa erogazione nel rispetto della sopra richiamata disciplina contrattuale;
- che, conseguentemente, le parti come sopra rappresentate ritengono opportuno individuare le modalità di definizione dell'ammontare del premio di risultato da riconoscere al personale dell'azienda non dirigente e dei criteri della relativa erogazione per tali annualità

convengono e stipulano quanto segue

l'ammontare complessivo del premio di risultato da riconoscere al personale dipendente viene determinato ogni anno dall'Amministratore Unico in sede di redazione del Bilancio Preventivo e confermato o modificato dallo stesso entro il mese di marzo dell'anno successivo dopo aver accertato la compatibilità della somma indicata con le risultanze di Bilancio, e viene erogato con le seguenti modalità:

a) Quota redditività

- Una quota pari al 30% dell'importo individuato dall'Amministratore Unico quale premio di risultato è destinata alla redditività, considerata quale valutazione dell'andamento generale dell'azienda.
Il fattore redditività si considera raggiunto quando gli indici di bilancio presi a riferimento e specificamente individuati nell'allegato 1) al presente accordo risultano superiori ai valori minimi stabiliti, indici da considerarsi al netto delle ricadute finanziarie sugli stessi derivanti dagli oneri conseguenti all'operazione di acquisizione di immobili ex legge regionale 22/2010. Tale verifica viene effettuata valutando i dati del Bilancio Consuntivo relativi all'esercizio 2021. Qualora non sia riscontrato tale scostamento positivo relativamente ad uno o più parametri di bilancio presi a riferimento, l'importo relativo alla quota redditività viene ridotto in maniera proporzionale.
- La somma eventualmente non corrisposta per effetto del mancato accertamento dello scostamento positivo di uno o più di tali indici di bilancio si considera economia di bilancio aziendale.
- L'importo determinato come sopra viene suddiviso tra tutti i dipendenti, sulla base delle presenze calcolate secondo i criteri di cui all'allegato 2) al presente accordo, tenendo conto del rispettivo livello di inquadramento.

b) Quota produttività

- Una quota pari al 70% dell'importo individuato dall'Amministratore Unico quale premio di risultato è destinata alla produttività.
- Nel mese di marzo del corrente anno di validità del presente accordo l'Amministratore Unico, su proposta dei Dirigenti e dei responsabili degli Uffici, ha individuato gli obiettivi da conseguire a livello di Uffici; gli stessi sono stati comunicati a tutti i dipendenti interessati.
- Entro il mese di Febbraio dell'anno successivo l'Amministratore Unico verifica con i Dirigenti la percentuale di conseguimento, da parte di singoli Uffici, degli obiettivi come sopra individuati. A ciascun obiettivo si applicherà la percentuale di conseguimento raggiunta. Gli esiti di tale verifica verranno comunicati dai singoli Dirigenti, per rispettiva competenza, ai dipendenti degli Uffici cui si riferiscono. Successivamente l'esito di tale operazione verrà comunicato alla RSU. Tale percentuale viene applicata sulla parte della quota destinata alla produttività del premio di risultato attribuita ad ogni Ufficio al quale siano stati assegnati degli obiettivi da perseguire con le modalità di cui ai punti seguenti.

- Qualora nel corso dell'anno l'Amministrazione apportasse variazioni e/o integrazioni agli obiettivi inizialmente fissati, ancorché non formalizzate, la relazione finale terrà conto, parametrando, di tali modifiche intervenute.
- l'importo individuato con le suddette modalità viene suddiviso in due quote, una del 90% e una del 10%. La prima quota viene suddivisa in due ulteriori parti: la prima pari al 40% e la seconda pari al 60%. La prima parte viene attribuita agli Uffici aziendali in relazione al numero dei dipendenti inquadrati negli stessi e suddivisa tra i singoli senza tener conto dei rispettivi livelli di inquadramento. La seconda parte viene attribuita agli Uffici aziendali in relazione al peso tabellare degli stessi e suddivisa tra i singoli tenendo conto dei rispettivi livelli di inquadramento. La seconda quota del 10% è attribuita ai diversi Uffici sempre in relazione alle parti di cui sopra (40% e 60%) e suddivisa tra i singoli dipendenti sulla base delle indicazioni dei Dirigenti, condivise con l'Amministratore Unico. I relativi importi sono contestualmente comunicati ai singoli dipendenti interessati.
- Per quanto concerne gli Uffici di staff di struttura/area, (individuati negli Uffici di Segreteria delle singole Strutture, nell'Energy Manager, nel responsabile dell'Ufficio Progetti Speciali e attività Tecnica per Regione Liguria, nel responsabile dell'Area Gestione Tecnica del Patrimonio e nel responsabile dell'Area Vendite e Locazioni Abitative e Commerciali) ai dipendenti inseriti negli stessi, cui non sono stati assegnati (per l'anno 2021) specifici obiettivi da conseguire, per il calcolo della quota da attribuire alla produttività si farà riferimento alla media della percentuale di conseguimento degli obiettivi degli Uffici delle singole Strutture/Aree di riferimento incrementata del dieci per cento col limite del 100%. Per quanto concerne gli Uffici in staff alla struttura aziendale (individuati nella Segreteria dell'amministratore Unico, nell'area Professionale Legale, nell'ufficio Affari Generali e Gestione Risorse Umane, nell'Ufficio Contabilità Generale, Pagamenti e Riscossioni, Adempimenti Fiscali-Tributari e nell'ufficio Programmazione Economica Finanziaria Gestione Contabile del Patrimonio e degli Interventi Tecnici) ai dipendenti inseriti negli stessi, cui non sono stati assegnati (per l'anno 2021) specifici obiettivi da conseguire, per il calcolo della quota da attribuire alla produttività si farà riferimento alla media della percentuale di conseguimento degli obiettivi di tutti gli Uffici dell'azienda incrementata del dieci per cento col limite del 100%.
- Sugli importi attribuiti a ciascun dipendente secondo i criteri di cui ai punti precedenti viene applicato il correttivo della presenza in servizio secondo i criteri di cui all'allegato 2) al presente accordo.
- L'importo non erogato in ragione del mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi fissati per i singoli Uffici è considerato economia di bilancio per l'anno di riferimento.

Le parti convengono che, con successivo accordo, si procederà a disciplinare la compatibilità e la correlazione tra il premio di risultato e le *“attività o progetti per i quali disposizioni legislative prevedono specifiche forme di incentivazione”* (art. 113 D.Lgs.

50/2016) per l'anno 2021; resta, pertanto, sin d'ora inteso che, al personale che percepirà tali incentivi, il premio di risultato sarà ridotto nella misura e secondo i criteri che verranno fissati in tale accordo. Pertanto, nei confronti dei suddetti dipendenti l'erogazione degli importi derivanti dal presente accordo deve essere intesa quale anticipazione parziale o totale dei compensi in argomento.

c) Tempi erogazione

Il premio di risultato viene corrisposto in due tranches, una in acconto (di norma con le competenze relative al mese di marzo 2022) ed una a saldo (di norma con quelle relative al mese di settembre dell'anno 2022).

La misura dell'acconto viene determinata dall'Amministratore Unico sulla base delle risultanze di bilancio e comunque compatibilmente con le disponibilità di cassa.

d) Validità dell'accordo

Il presente accordo ha validità per l'anno 2021.

e) Dichiarazione ai fini della detassazione.

Previa verifica della presenza delle condizioni soggettive del lavoratore previste dalla normativa fiscale, si definisce che il premio erogato relativamente all'anno 2021 in forza del presente accordo, è soggetto a detassazione fiscale ai sensi della legge 28/12/2015 n.208 e del D.M. 25 Marzo 2016, rappresentando elemento retributivo legato a incrementi della produttività, innovazione ed efficienza organizzativa.

Per l'Azienda

Per la RSU aziendale

Accordo sottoscritto dalla Direzione e dalla RSU Aziendale in data 01/12/2021